

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 04 del 25 Febbraio 2008.

Il giorno 25 Febbraio 2008, alle ore 13.30, giusta convocazione del 19/02/2008, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente del Consiglio Avv. Giulio Picaro.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Francesco Damiano Menna – Presidente; Dott. Luciano Latartara - Componente.

E' assente giustificato il Componente del Collegio Dott. Raffaele Amodio.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita a prendervi parte il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, ed il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Su invito del Presidente partecipa alla seduta l'Avv. Roberto Barberio, legale aziendale convenzionato.

E' assente il Segretario del C.d.A. Dott. Cosimo Rochira, per cui il Presidente invita il Direttore Generale ad assolvere alle funzioni di Segretario.

Si passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno.

**Punto 1: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI TARANTO
N° 01 DEL 15/01/2008 DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INDIZIONE PROCEDURA
APERTA PER IL NOLEGGIO DI N° 7 SCUOLABUS.**

Il Consiglio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2486 del Codice Civile, decide di rimandare ogni determinazione concernente l'assunzione del personale e all'acquisizione del materiale rotabile necessari all'effettuazione del servizio in parola, a data successiva all'adozione da parte del socio unico – Comune di Taranto – dei provvedimenti connessi alla ricapitalizzazione della Società.

**Punto 2: CONTROVERSIA ARBITRALE TRA QUIKON s.r.l. ED AMAT
s.p.a.: PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA**

PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL 31/01/2008.

Il Direttore generale riferisce che:

- in data 1.3.2006 è stato sottoscritto con la società QUIKON s.r.l. un contratto di durata annuale (**AII. 1**) con il quale l'AMAT affidava alla predetta società:
 - a. la gestione degli spazi pubblicitari esterni ed interni degli autobus aziendali con riconoscimento in favore dell'azienda di un canone di € 800,00/ anno per autobus, da determinare mensilmente in relazione al numero di autobus giornalmente in uscita;
 - b. la fornitura da parte di Quikon di una serie di servizi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei relativi oneri a carico AMAT;
- a seguito di una serie di inadempienze contrattuali emerse a carico della società Quikon, l'azienda con nota prot. 15225/DA del 12/10/2006 (**AII. 2**) provvedeva a comunicare la risoluzione anticipata del contratto, cui faceva seguito, anche, la notifica della disdetta dello stesso avvenuta con nota prot. 17746/DA del 24/11/2006 (**AII. 3**);
- la società Quikon contestava la predetta risoluzione anticipata, cui faceva seguito un'ampia corrispondenza tra le parti in merito alla consistenza del rapporto debiti/crediti consolidatosi nel corso della durata contrattuale;
- al fine di veder riconosciute le proprie pretese, la soc. Quikon con istanza del 06/07/2007 (**AII. 4**) promossa tramite i propri legali Avv.ti Buonfrate e Leogrande, chiedeva alla Corte Arbitrale Europea Delegazione Italiana – Sezione Puglia l'avvio di procedimento arbitrale, inoltrando la relativa "domanda" con la quale richiedeva:
 - la restituzione della somma di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto all'AMAT relativamente al precedente contratto;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento:
 - della somma di € 142.011,80 a ristoro delle gravi

inadempienze contrattuali;

- della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni per il discredito commerciale arrecato;
 - della somma di € 9.600,00 a titolo di prezzo dei telai installati sugli autobus;
 - la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo di tutte le somme richieste;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di arbitrato e legali, oltre quelle degli onorari di arbitrato e legali;
- l'AMAT in data 25.7.2007, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Roberto Barberio, produceva la risposta alla domanda di arbitrato (**All. 5**) chiedendone l'integrale rigetto poiché infondata ed inammissibile;
- le parti di comune accordo designavano quale arbitro unico l'Avv. Dario Lupo di Taranto, che ha tenuto una prima seduta in data 24/01/2008 (**verbale All. 6**) ed una seconda in data 31/01/2008 (**verbale All. 7**);
- nel corso della riunione del giorno 24/01/2008 l'Arbitro proponeva una transazione finalizzata a chiudere il contenzioso tra le parti, consistente nel riconoscimento in favore della Quikon della somma di € 36.000,00 oltre IVA, se dovuta, spese legali integralmente compensate tra le parti, oltre spese di arbitrato. Questa ipotesi di accordo era subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT;
- nella successiva seduta arbitrale del 31/01/2008 l'AMAT s.p.a., rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Cosimo Rochira, espressamente delegato dal Presidente (**All. 8**), manifestava la disponibilità a definire la controversia sulla base del riconoscimento in favore della Quikon s.r.l. dell'importo di € 32.000,00, ferme le altre condizioni (**verbale All. 7**);
- con nota del 05/02/2008 assunta al prot. 2500 (**All. 9**) il legale aziendale, Avv. Roberto Barberio, rendeva noto:

- che l'accordo conciliativo sottoscritto in data 31.1.2008 era stato formalizzato nei termini stabiliti dalla delega del Presidente in favore del Dott. Rochira, la cui efficacia era subordinata alla ratifica del C.d.A.;
- che la proposta conciliativa, ulteriormente migliorata rispetto a quella inizialmente avanzata dall'Arbitro (€ 32.000,00 contro € 36.000,00) è rapportata ai rischi che la stessa consente di prevenire;
- la condivisibilità della scelta conciliativa nella misura adottata, pur in presenza di una pretesa della controparte spropositata, poiché la stessa, in quanto contenuta, è in grado di contrapporsi a taluni rischi incontrollabili nella loro incidenza negativa (ricostruzioni testimoniali favorevoli alla controparte, risultanze del libro matricola assicurazioni sui bus effettivamente circolanti, telai applicati sui bus, ecc...);
- l'esiguità delle spese di funzionamento dell'arbitrato e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, condizioni irripetibili in caso di prosecuzione dell'arbitrato.

f.to Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati in narrativa;
- vista l'ipotesi conciliativa del 31/01/2008 stilata dinanzi
 - all'Arbitro Avv. Dario Lupo;
- visti gli atti inerenti la controversia;
- ritenuto di condividere le difese svolte dal legale della Società in sede arbitrale che evidenziano la infondatezza delle pretese avanzate dalla Quikon;
- ritenuto, altresì, che ^{no elem} dall'esame della documentazione emerge un controcredito ^{no elem} vantato dalla Società nei confronti della Quikon, quale a titolo meramente esemplificativo quello relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio 2007 non corrisposti dalla Quikon, nonché il controcredito derivante dalla inesatta e parziale esecuzione di alcune prestazioni oggetto di fatture emesse dalla Quikon e già contestate dalla

Società;

- ritenuto che di tale controcredito, l'Arbitro non ha tenuto conto nel formulare la proposta conciliativa in esame, anche in considerazione del fatto che lo stesso non era stato adeguatamente evidenziato in sede arbitrale;
- ritenuto, pertanto, opportuno non aderire alla proposta transitiva descritta (**cf. All. 7**);
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non ratificare l'accordo conciliativo relativo alla controversia pendente dinanzi alla Corte Arbitrale Europea promossa dalla soc. QUIKON s.r.l., formalizzato in data 31/12/2008 dinanzi all'Arbitro designato Avv. Dario Lupo, raccomandando al difensore della Società di far valere tutti i controcrediti vantati dall'AMAT nei confronti della Quikon.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 17 del registro.

Punto 3: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE AUTOBUS E RISCHI DIVERSI. APPROVAZIONE CAPITOLATO.

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 85 del 21/12/2007 il C.d.A. deliberava di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2008 – ore 24.00 del 31.3.2011), approvando il bando di gara integrale e l'avviso per estratto, da pubblicare ai sensi del predetto testo unico;
- a seguito delle avvenute pubblicazioni sono pervenute al protocollo aziendale, nel termine previsto del 18/02/2008, n. 3 istanze di partecipazione, che di seguito si riportano:
 - GENERALI ASSICURAZIONI - prot. 3248 del 14/02/2008 (allegato 1);
 - NATIONALE SUISSE - prot. 3401 del 18/02/2008 (allegato 2);

- NAVALE ASSICURAZIONI - prot. 3386 del 18/02/2008 (allegato 3);
- la Compagnia Nazionale Suisse, che attualmente assicura il rischio RC autobus, ha dichiarato di essere disponibile a quotare i rischi aziendali per la durata annuale e non triennale;
- nelle more della ricezione delle richieste di partecipazione alla gara la società Iacobino Insurance Broker (convenzionata per la collocazione dei rischi aziendali), ha provveduto a stilare, d'intesa con l'azienda, il capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste, con relativi modelli di "Scheda-offerta" (allegato 4);

Tanto premesso si propone:

- A) di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare sul sito www.amat.ta.it;
- B) di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza;
- C) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata;
- D) di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
- E) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

Firmato: il Responsabile Area contratti ed appalti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata in proposta;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare sul sito www.amat.ta.it.
- 2) Di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza.
- 3) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 4) Di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
- 5) Di nominare il Dott. Bruno Ancarola Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 18 del registro.

Punto 4: CONTROVERSIA PER DANNO BIOLOGICO PARADISI ANTONIO c/AMAT: IPOTESI DI TRANSAZIONE. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI.

Il Consiglio, al fine di consentire maggiori approfondimenti sull'argomento in questione, decide di rinviare ogni determinazione ad una prossima seduta.

Punto 5: GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI MASSA VESTIARIO ANNI 2006/2007: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Consiglio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2486 del Codice Civile, decide di rimandare ogni determinazione concernente la fornitura di massa vestiario al personale a data successiva all'adozione da parte del socio unico – Comune di Taranto – dei provvedimenti connessi alla ricapitalizzazione della Società.

Il Consiglio, non essendoci altri argomenti iscritti all'ordine del giorno,

termina la seduta alle ore 15.00 -.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello